

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLE BANCHE SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Con l'aggiornamento n. 15 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, datato 2 luglio 2013, la Banca d'Italia ha provveduto ad aggiornare le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, inserendo nel Titolo V, tra gli altri, un nuovo capitolo in materia di sistema di controlli interni. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 3 luglio scorso, ma avranno efficacia a partire dal 1 luglio 2014, in modo da lasciare il tempo alle banche di effettuare, entro il 31 dicembre 2013, un'analisi della propria situazione alla luce delle nuove disposizioni (*gap analysis*) e porre in essere i necessari presidi di adeguamento.

In considerazione del ruolo centrale che il sistema dei controlli interni¹ riveste nell'organizzazione aziendale, il testo a tal proposito precisa che questo è *"un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali"*. Banca d'Italia chiarisce che l'obiettivo che intende raggiungere attraverso l'introduzione di queste nuove previsioni è quello di definire una cornice normativa in tema di controlli aziendali che, inserendosi nel più generale complesso di norme in materia di assetto di governo e controllo delle banche, individui le responsabilità di una sua corretta e completa attuazione da parte di tutti gli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze.

In particolare, alle banche è richiesto di formalizzare un quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*Risk Appetite Framework – RAF*),² le politiche di governo dei rischi e i processi di gestione dei rischi. A tal fine, le responsabilità sono divise tra i singoli organi aziendali (Sez. II), la cui interazione è vista come essenziale nell'ottica del corretto funzionamento del sistema di controlli interni.

A cura del Dipartimento italiano
Corporate

Alessandro De Nicola
adenicola@orrick.com

Ivan Rotunno
irutunno@orrick.com

Sira Franzini
sfranzini@orrick.com

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter.

¹ Che viene articolato secondo la classica tripartizione di controlli di linea, controlli sui rischi e sulla conformità, e revisione interna.

² I requisiti di tale quadro di riferimento sono indicati all'Allegato C al Capitolo 7.

All'organo con funzione di supervisione strategica³, in quanto incaricato di definire il modello di business e gli indirizzi strategici della società, spetta di valutare i livelli di rischio che questi comportano, di definire le linee generali di indirizzo dei controlli interni e, pertanto, di approvare i processi aziendali più rilevanti a riguardo (costituzione delle funzioni aziendali di controllo, processo di gestione del rischio, processo per l'approvazione di nuovi prodotti o servizi, politiche di esternalizzazione delle funzioni aziendali).

L'organo con funzione di gestione⁴, avendo una visione completa dei rischi aziendali, ha invece il ruolo operativo di attuare gli indirizzi strategici, il RAF e le politiche di governo: spetterà a tale organo definire e attuare il processo di gestione dei rischi e tutte le politiche sopra descritte.

L'organo con funzione di controllo⁵, infine, è responsabile di vigilare che i controlli messi in atto siano completi, adeguati, funzionali e affidabili. In questa sede Banca d'Italia riserva una specifica menzione anche all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 ribadendo che, nel sistema delineato, vi dovrebbe essere una sovrapposizione/coincidenza con l'organo con funzione di controllo salvo prevedere, in chiusura, anche la possibilità di costituire un organismo di vigilanza ad hoc. Quest'ultima soluzione sembra però essere indicata come residuale ed eccezionale e, in quanto tale, richiede una specifica motivazione.

Al fine di meglio coordinare tutti gli attori coinvolti nel sistema di controllo interno, nonché per consentire a questo di diventare effettivamente uno strumento di conoscenza per gli organi aziendali, è prevista la redazione di un documento che illustri compiti e responsabilità, flussi informativi e modalità di coordinamento tra le varie funzioni.

Il Capitolo 7 prende in considerazione anche le funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti (Sez. III), ovvero quelle di *compliance*, di *risk management* e di *internal audit*, e al fine di garantirne l'indipendenza e la separazione: a) sono state introdotte regole più stringenti in materia di revoca e nomina dei relativi responsabili; b) sono previsti obblighi di rendicontazione periodica nei confronti degli organi aziendali; c) sono stati definiti i requisiti specifici e le responsabilità di ciascuna funzione.

Una sezione specifica (Sez. IV) è, infine, dedicata all'*esternalizzazione delle funzioni aziendali*; Banca d'Italia prevede l'obbligo di presidiare i rischi che derivano dall'outsourcing e di mantenere il controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché di garantire le competenze necessarie per re-internalizzare le stesse in caso di

³ È l'organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche.

⁴ È l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.

⁵ È il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione.

bisogno . Qualora oggetto dell'esternalizzazione sia una funzione aziendale di controllo⁶ sono previsti presidi *ad hoc*, quali la nomina di specifici referenti per ciascuna delle single funzioni esternalizzate, ai quali si applicano le regole relative ai requisiti di professionalità, nomina e revoca cui sono soggetti tutti i responsabili di funzione.

Banca d'Italia si occupa anche dei gruppi bancari (Sez. V), ai quali affida il compito di redigere un RAF di gruppo che deve necessariamente tener conto delle specificità operative e organizzative di ogni società facente parte dello stesso. In questo contesto la capogruppo ha il compito di esercitare attività di direzione e coordinamento in materia di controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo, dotando il gruppo di un sistema unitario ed efficace di controlli interni che preveda forme di coordinamento e integrazione tra i sistemi di controllo delle diverse società controllate, flussi informativi periodici orizzontali e verticali, procedure unitarie di gestione dei rischi, sistemi di monitoraggio infragruppo.

Infine, sono introdotti una serie di obblighi di informativa verso Banca d'Italia (Sez. VIII) aventi ad oggetto la comunicazione della nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo nonché delle relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo.

⁶ Possibile solo da parte delle banche ammesse a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) nella macro-categoria 4.